

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI ASET S.p.A. DI ALTRI SERVIZI CONNESSI, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, n. 39 - CIG (750228596D)**

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 22 (ventidue) del mese di Novembre, negli uffici di ASET S.p.A. in via Mattei, 17 – Fano con il presente atto, da valere come Legge,

**TRA**

la società ASET S.p.A., con sede in Fano, Via E. Mattei 17 P. Iva 01474680418 rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante Avv. Paolo Reginelli nato a Fano (PU), il 24/01/1963 - CF: RGNPLA63A24D488S, che interviene nella sottoscrizione del presente contratto munito di ogni potere atto e valido ad impegnare validamente la società (di seguito committente).

**E**

Il dott. Dante Valobra nato a Grosseto il 21/07/1959 e domiciliato a Roma in via Po, 32 C.F.: VLBDNT59L21E202B in qualità di procuratore speciale della società Ernst & Young Spa con sede in Via Po, 32 - Roma – Codice fiscale e partita IVA n. 00891231003 e C.F. 00434000584 giusta procura del 19.11.2018 Dott. Giovanni Vicini Notaio in Roma atto Rep. n° 224473 (di seguito appaltatore);

**Premesso**

- che con provvedimento del Comitato di Direzione n. 03 del 23.04.2018 di cui al prot. n. 5823/18 del 02.05.2018, è stato autorizzato l'affidamento del servizio in oggetto, per l'importo presunto a base di gara di € 210.000,00 (comprensivo di eventuale rinnovo triennale);

- che con atto deliberativo ASET S.p.A. n° 27 dell'08.08.2018, previa verifica del Collegio Sindacale, viene deputata all'Assemblea dei Soci di ASET S.p.A., il nulla osta per detto affidamento;

- che l'Assemblea dei Soci di ASET S.p.A., nell'adunanza del 17.09.2018, da mandata al Presidente ASET S.p.A. Avv. Paolo Reginelli, di procedere all'affidamento triennale del servizio;

- che in esito alle risultanze di gara, il servizio è stato aggiudicato a tutte le condizioni contenute nel bando di gara e nel relativo capitolato speciale d'appalto alla Società Ernst & Young S.p.a. con sede in Via Po, 32 – 00198 ROMA e P.IVA 00434000584 che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, con un punteggio totale di 88,15/100 con un ribasso percentuale del 15% per un importo contrattuale triennale pari ad € 89.250,00 iva esclusa (ottantanovemiladuecentocinquanta/00);

- che a seguito della verifica della documentazione, eseguita sull'aggiudicataria, trasmessa dagli Istituti competenti in materia di regolarità contributiva, regolarità fiscale, casellario giudiziale e della documentazione inviata non sussistono cause ostative a contrattare con la Committente;

- che in esito alle verifiche di cui sopra, l'aggiudicazione è divenuta efficace con determina di ratifica del procedimento di gara del RUP di cui al prot. n. 13099/18 del 15/10/2018.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa e gli allegati come parte integrante e dispositiva del presente contratto.

si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento, per il triennio 2018-2020, con possibilità di rinnovo del servizio per un ulteriore triennio, dei seguenti servizi:

1. revisione contabile del bilancio d'esercizio e di quello consolidato al 31 dicembre 2018-2019-2020 di ASET S.p.A. ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 39/2010;

2. attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell'art.14, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 39/2010;

3. verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione prevista dall'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/2010 e sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge applicabili alla relazione stessa (compresa quella sul bilancio consolidato);

4. attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali in base all'art.1, comma 5, primo periodo, D.P.R. 22 luglio 1998, n° 322 come modificato dall'art. 1, comma 94, L. n° 244/07;

5. revisione contabile sulla conformità dei conti annuali separati individuali e consolidati per gli esercenti i servizi idrici in conformità alla Delibera del 24 marzo 2016, 137/2016/R/com in materia di separazione amministrativa e contabile (Unbundling), emanato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e alle emanande delibere in materia;

6. asseverazione ex art. 11, comma 6, lettera j del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 delle partite di credito-debito nei confronti degli enti Comuni Soci di Aset;

7. certificazione di idoneità finanziaria della società Aset Spa ai sensi dell'art.7, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1071/2009 per l'esercizio dell'attività di trasportatore su strada di cose per conto terzi ( attestazione del valore del patrimonio netto contabile riferito all'ultimo bilancio chiuso e regolarmente depositato presso il registro imprese)

8. revisione contabile e certificazione volontaria del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018-2019-2020 della società controllata AES Fano distribuzione gas Srl ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 39/2010, attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell'art.14, comma 1, lettera b), del D.Lgs.

39/2010, revisione contabile sulla conformità dei conti annuali separati individuali e consolidati per gli esercenti i servizi della distribuzione del gas in conformità alla Delibera del 24 marzo 2016, 137/2016/R/com in materia di separazione amministrativa e contabile (Unbundling), emanato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e alle emanande delibere in materia.

La revisione contabile del bilancio di esercizio di cui al precedente punto 1 dovrà fare riferimento allo stato patrimoniale, conto economico, alla nota integrativa ed al rendiconto finanziario della società, per tutti e 3 i bilanci 2018, 2019 e 2020 redatti secondo le norme del Codice Civile in materia di Bilancio d'esercizio così come riformate dal Decreto Legislativo n. 139/2015 in attuazione della Direttiva Europea 2013/34, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati". Le fonti normative sono attualmente le leggi che disciplinano il bilancio d'esercizio interpretate ed integrate dai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

La revisione contabile del bilancio consolidato di cui al presente Art. 1 dovrà essere effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 41 del D.Lgs. n° 127/1991 e secondo i principi di revisione elaborati ai sensi dell'articolo 11 del Decreto (i "Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia)").

Le società oggetto di consolidamento civilistico riferito alla data del 31 dicembre 2017 e pertanto al bilancio in corso di chiusura sono le seguenti:

- 1) Aset Spa (capogruppo)
- 2) Aes Fano distribuzione gas Srl (controllata)
- 3) Aset Entrate in liquidazione Srl (controllata)
- 4) Adriacom Srl (collegata).

La verifica della regolarità tenuta dalla contabilità di cui al precedente punto 2 dovrà avvenire con periodicità almeno trimestrale e sarà effettuata sulla base delle procedure di revisione emanate dagli organismi competenti. Le verifiche periodiche dovranno essere estese anche al periodo successivo al 31 dicembre 2020 fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Di tale attività la società terrà appositi libri, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal 3° comma dell'art. 2409 ter del Codice Civile.

La revisione contabile sulla conformità dei conti annuali separati individuali e consolidati dovrà fare riferimento ai conti annuali separati predisposti da ASET S.p.A.

L'appaltatore si impegna a non divulgare a terzi informazioni, dati, documenti e notizie riguardanti i procedimenti ed i partecipanti alle attività oggetto del presente servizio, né a farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso.

L'appaltatore si impegna altresì, nel corso del triennio, a mantenere la medesima composizione del gruppo di lavoro, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali, rispetto a quella originariamente indicata. Eventuali modifiche della composizione del gruppo di lavoro dovranno essere preventivamente approvate da ASET S.p.A., la società si obbliga pertanto a comunicare tempestivamente ad ASET S.p.A. eventuali variazioni dei componenti il suddetto gruppo di lavoro.

ASET S.p.A. si riserva la facoltà di esprimere un giudizio qualitativo sulle attività svolte dal gruppo di lavoro; qualora ASET S.p.A. riscontri una non conformità dell'appaltatore ai propri standard qualitativi potrà richiedere la sostituzione di uno o più membri del gruppo dandone adeguata motivazione.

Per la partecipazione alla presente procedura, alla data della presentazione dell'offerta, la Società deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dovrà essere iscritta all'Albo Speciale delle Società di Revisione tenuto dalla CONSOB.

## **ART. 2 - PRESCRIZIONI GENERALI**

Il servizio e le attività oggetto del presente contratto dovranno essere compiutamente rispondenti a tutte le norme giuridiche e i principi contabili comunque applicabili. Le condizioni riportate nel presente Contratto debbono intendersi vincolanti ed obbligatorie, come pure le prescrizioni esplicitate nel Capitolato tecnico.

### **ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto della presente procedura avrà una durata pari a 3 (tre) anni (2018, 2019 e 2020) decorrenti dalla data della stipula del presente contratto. Le verifiche periodiche saranno estese, ad insindacabile giudizio della Committenza, anche al periodo successivo al 31 dicembre 2020 per un ulteriore triennio, ovvero, fino alla data di conferimento dell'incarico di controllo contabile al soggetto eventualmente subentrante.

### **ART. 4 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

L'appaltatore si obbliga a propria cura, spese e rischio ad eseguire il servizio oggetto di appalto nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi indicati nel presente Contratto e nell'Offerta tecnica presentata in sede di gara ed allegata al presente Contratto (All. A). Anche ai fini di quanto previsto nel presente articolo, l'appaltatore dichiara e garantisce che il servizio e, quindi, le attività oggetto del presente Contratto costituiscono ordinaria attività rientrante nel proprio oggetto sociale, che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, e che è capace di operare nel settore oggetto di appalto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature. L'appaltatore, inoltre, si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale alle proprie dipendenze o con una rapporto regolato da specifico contratto, nonché mezzi, beni e servizi adeguati all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con l'Offerta, con i Capitolati e con gli altri atti di gara. L'appaltatore garantisce, in

particolare, di disporre di figure professionali altamente specializzate e perfettamente idonee in relazione al servizio. L'appaltatore garantisce, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile, di disporre legittimamente del personale i cui nominativi ed i relativi curricula sono stati indicati nell'Offerta tecnica. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nell'Offerta, nei Capitolati e negli altri atti di gara, vengono applicate le penali specificamente previste al successivo articolo 10, fermo restando che in considerazione della gravità del relativo inadempimento, è fatta salva la facoltà di ASET S.p.A. di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, con diritto al risarcimento del maggior danno subito. Nel caso in cui l'appaltatore non sia in grado di garantire le prestazioni del personale come indicate nell'Offerta tecnica, sia in termini di tempo impiegato che in termini di attività assegnate a ciascuna figura professionale, e dette prestazioni vengano effettuate da altro personale alle dipendenze dell'appaltatore, il medesimo appaltatore sarà tenuto al pagamento delle penali specificamente previste al successivo articolo 10, fermo restando che in considerazione della gravità del relativo inadempimento, è fatta salva la facoltà di ASET S.p.A. di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, con diritto al risarcimento del maggior danno subito. L'appaltatore prende atto ed accetta che la variazione del personale indicato nell'Offerta tecnica potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- su richiesta di ASET S.p.A., qualora la risorsa impiegata sia ritenuta da ASET S.p.A. non adeguata alla perfetta esecuzione del contratto; peraltro, l'esercizio da parte di ASET S.p.A. di tale facoltà, nonché l'eventuale variazione di personale, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per ASET S.p.A. stessa;

- su espressa richiesta scritta e motivata dell'appaltatore, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi ed a condizione che ASET S.p.A. accetti espressamente e per iscritto la richiesta di variazione.

Fermo restando quanto sopra previsto, l'appaltatore ha l'obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali e, nel caso di variazione di una figura professionale coinvolta nella prestazione del servizio, dovrà far pervenire a ASET S.p.A. il curriculum nominativo della nuova figura professionale la quale dovrà possedere almeno le stesse caratteristiche della persona variata; ASET S.p.A. si riserva la facoltà di valutare, anche mediante l'esecuzione di un colloquio, l'idoneità della nuova figura professionale proposta.

In considerazione del fatto che in nessun caso l'appaltatore può procedere alla variazione del personale indicato nell'Offerta tecnica, senza la preventiva espressa autorizzazione scritta di ASET S.p.A., nel caso in cui l'appaltatore proceda comunque alla variazione di detto personale senza la necessaria preventiva autorizzazione scritta di ASET S.p.A., fermo restando che non sarà riconosciuta

all'appaltatore alcuna remunerazione per le attività svolte dal personale sostituito, il medesimo appaltatore sarà tenuto al pagamento delle penali specificamente previste al successivo articolo 10, fatta salve, in considerazione della gravità del relativo inadempimento, la facoltà di ASET S.p.A. di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, con diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Ai fini di quanto previsto nel presente articolo e nel successivo articolo 10 in ordine all'applicazione delle penali, per variazione di personale si intende anche la sostituzione, la modifica e/o l'integrazione e/o l'aggiunta di risorse non previste nell'Offerta tecnica.

In forza di quanto previsto nel presente articolo ed atteso l'obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni, l'appaltatore, in caso di variazione del proprio personale, nel rispetto di quanto previsto nei precedenti commi, dovrà in ogni caso garantire un adeguato periodo di preavviso ed affiancamento della nuova persona con quella da sostituire per un periodo comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi, interamente a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore si obbliga a predisporre e consegnare ad ASET S.p.A., con cadenza trimestrale, in allegato alla fattura periodica, i rapporti riepilogativi mensili delle ore consuntivate da tutto il personale impegnato nella prestazione del servizio per ciascun mese di attività e distinto per qualifica professionale.

I rapporti riepilogativi dovranno essere controfirmati dal Responsabile dell'esecuzione del contratto per le verifiche, restando inteso che la mancata consegna di detti rapporti riepilogativi sarà causa di risoluzione del contratto.

La predisposizione trimestrale da parte dell'appaltatore e la tempestiva consegna a ASET S.p.A. dei rapporti riepilogativi dei tempi sopra citati, con le modalità ivi previste, costituisce in ogni caso presupposto per la emettibilità da parte dell'appaltatore e ricevibilità da parte di ASET S.p.A. delle relative fatture.

#### **ART. 5 - OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE**

L'appaltatore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'appaltatore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di ASET S.p.A., che si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il contratto. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni. L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti

occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui sopra vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Nell'ipotesi in cui l'appaltatore e/o i suoi subappaltatori utilizzino per eseguire il servizio personale extracomunitario, l'appaltatore dovrà garantire e certificare che tale personale sia autorizzato a svolgere attività professionale e disponga dei necessari titoli di lavoro e permessi di soggiorno durante l'erogazione del servizio presso ASET S.p.A.. L'appaltatore si obbliga ad ottenere da eventuali subappaltatori le dichiarazioni, le certificazioni e i titoli di soggiorno previsti dal presente articolo e a rilasciarne copia su richiesta di ASET S.p.A.. Il tutto restando salvo ed impregiudicato, in caso contrario, il diritto di ASET S.p.A. di risolvere in ogni caso il presente contratto.

#### **ART. 6 - RISERVATEZZA**

Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del Contratto sono

considerati riservati e coperti da segreto, pertanto l'appaltatore assumerà l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:

- che siano o divengano di pubblico dominio, senza che l'appaltatore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che l'appaltatore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
- che ASET S.p.A. abbia espressamente autorizzato l'appaltatore a divulgare a specifici soggetti.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, l'appaltatore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un

periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. È fatto espresso divieto all'appaltatore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di ASET S.p.A., ciò anche nel caso in cui l'appaltatore dovrà citare i termini essenziali del contratto per la partecipazione a gare e appalti. L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Capitolato tecnico e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di riservatezza. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ASET S.p.A. avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a ASET S.p.A..

#### **ART. 7 - VERIFICHE E CONTROLLI**

Il Servizio oggetto dell'appalto e tutte le attività ad esso connesse o relative sono sottoposte a verifica e controllo da parte di ASET S.p.A.. Tali verifiche e controlli saranno tesi, tra l'altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, termini e livelli di servizio prescritti nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica, oltre che ad accertare l'eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l'applicazione delle penali di cui oltre.

#### **ART. 8 – CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo, fisso ed invariabile, che dovrà essere corrisposto da ASET S.p.A. all'appaltatore per tutte le prestazioni oggetto del contratto e degli obblighi in esso assunti, sarà quello indicato nell'offerta economica allegata al presente contratto (All. B). Gli importi annuali per singolo servizio sono meglio esplicitati in apposita tabella allegata al presente contratto (All. C). Tali corrispettivi si intenderanno comprensivo di ogni prestazione contrattuale e di tutte le spese e i costi di qualsivoglia natura necessari all'adempimento di tutti gli obblighi assunti con il contratto e comunque sostenuti dall'appaltatore. Il corrispettivo sarà comunque riconosciuto solo in funzione delle prestazioni effettivamente erogate. Il corrispettivo si riferisce al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di condizioni, modalità, requisiti, termini, specifiche e prescrizioni di cui al presente Contratto, al Capitolato tecnico e all'Offerta.

#### **ART. 9 - TERMINI DI PAGAMENTO**

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato da ASET S.p.A. in favore dell'appaltatore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché nel presente atto, con cadenza trimestrale posticipata. Pertanto, l'appaltatore, con cadenza trimestrale posticipata, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo, potrà emettere la fattura inerente il servizio correttamente prestato nel periodo. Ai fini del pagamento dei corrispettivi, il Fornitore deve

allegare alla fattura un riepilogo dei servizi effettuati nel periodo di riferimento, nel formato che verrà indicato dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, in conformità a quanto stabilito dal precedente articolo 4 del presente contratto. L'importo di ciascuna delle fatture emesse verrà pagato da ASET S.p.A. entro 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.

#### **ART. 10 – GARANZIE E PENALI**

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha presentato alla Stazione appaltante, cauzione definitiva dell'importo dei € 13.387,50 mediante Fideiussione n. 2220716 stipulata presso la Compagnie Française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. (Coface) – Rappresentanza Generale per l'Italia di Milano emessa in data 30/07/2018.

Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, in caso di violazione di quanto previsto nel contratto, e segnatamente nel caso in cui l'appaltatore non sia in grado di garantire le prestazioni del personale come indicato nell'Offerta tecnica e comunque come meglio specificato nel presente contratto, il medesimo appaltatore sarà tenuto al pagamento in favore di ASET S.p.A. di una penale pari ad € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di mancata disponibilità delle prestazioni. Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, e fermo restando che all'appaltatore, nel caso in cui proceda alla variazione del personale indicato nell'Offerta tecnica senza autorizzazione preventiva ed espressa di ASET S.p.a., non sarà

riconosciuta alcuna remunerazione per le attività svolte dal personale sostituito, previa contestazione dell'addebito, il medesimo appaltatore sarà tenuto al pagamento in favore di ASET S.p.A. di una penale pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna variazione. Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, in caso di ritardo nell'esecuzione delle attività oggetto di contratto rispetto alle scadenze concordate con ASET S.p.A., la stessa ASET S.p.A. applicherà all'appaltatore, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte, una penale pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno solare di ritardo. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto; in tali casi, ASET S.p.A. applicherà all'appaltatore le predette penali sino al momento in cui il servizio inizierà ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati da ASET S.p.A. all'appaltatore; a fronte delle menzionate contestazioni, l'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni a ASET S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di ASET S.p.A., ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel

termine indicato, saranno applicate all'appaltatore le penali sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. L'appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ASET S.p.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il contratto.

### **ART. 11 - RECESSO**

ASET S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata all'appaltatore con lettera raccomandata A/R o tramite Pec, nei casi di:

- giusta causa, come definita dall'art. 4 del D.M. 28 dicembre 2012, n. 261;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi;
- reiterati inadempimenti, anche se non gravi, dell'appaltatore.

Si conviene che per giusta causa oltre alle fattispecie previste dall'art. 4 del D.M. 28/12/2012 n. 261 si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- caso in cui sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione,

la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;

– ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

### **ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del contraente, ASET S.p.A. contesterà per iscritto, anche per fax o posta certificata, la violazione contrattuale, con invito ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio. Decorso tale termine, senza che risulti l'eliminazione dell'inadempimento, il contratto potrà essere risolto. ASET S.p.A. e il contraente concordano di considerare importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del Codice Civile, l'inadempimento consistente nel rifiuto di eliminare le violazioni contestate nei tempi e secondo le modalità sopra indicate. Inoltre, è facoltà di ASET S.p.A. risolvere il contratto, rifiutando il pagamento del corrispettivo con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo il diritto al maggior danno, nei seguenti casi:

– in caso di cessazione dell'attività, di fallimento del contraente o sua soggezione a procedura concorsuale equipollente;

– in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati da ASET S.p.A.;

– qualora il ritardo nell'erogazione del servizio si protragga per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni oltre il termine prescritto;

– qualora l'ammontare delle penali previste nel presente contratto superi il 10% dell'importo contrattuale.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di ASET S.p.A. al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del Codice Civile, nonché il diritto di ASET S.p.A. di affidare a terzi il servizio in danno al contraente inadempiente, ferma restando l'applicazione delle penali, nonché il diritto di ASET S.p.A. al risarcimento dei danni subiti e comunque all'escussione della garanzia prestata dal fornitore.

#### **ART. 13 – SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CREDITO E**

##### **DEL CONTRATTO**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

È ammessa la cessione dei crediti, previa autorizzazione scritta della Committenza, a condizione che il cessionario sia un Istituto Bancario o un Intermediario Finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso a ASET S.p.A. prima o contestualmente all'emissione del certificato di pagamento sottoscritto da ASET S.p.A..

Il subappalto è esplicitamente vietato.

## **ART. 14 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI**

### **FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L'appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata sono tenuti a darne immediata comunicazione a ASET S.p.A. e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Pesaro. Il contraente si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette

controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. ASET S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge richiamata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'appaltatore si obbliga a trasmettere a ASET S.p.A., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, restando inteso che ASET S.p.A. si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. L'appaltatore dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.

10 del 22 dicembre 2010, l'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, dovrà comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario sarà tenuto ad utilizzare un conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore dovrà comunicare i seguenti dati:

- conto corrente bancario o postale dedicato ai pagamenti della presente commessa,

identificato da:

a) codice IBAN;

b) generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

## **ART. 15 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL CODICE ETICO**

### **DI ASET S.P.A.**

L'appaltatore dovrà applicare ed osservare, per quanto di propria competenza, i principi e le disposizioni del Codice Etico di ASET S.p.A., disponibile sul sito aziendale. L'appaltatore e ASET S.p.A., durante il periodo contrattuale, dovranno efficacemente attuare, per quanto di rispettiva competenza, procedure aziendali e regole comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e L. 190/12, impegnandosi a mantenerle tutte

efficacemente attuate per l'intera durata del contratto. L'inosservanza, anche parziale, di tali obbligazioni costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'attivazione dei rimedi contrattuali previsti dalla legge.

**ART. 16. FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata, in forma cartacea. Sono a carico del contraente tutti gli oneri e le spese comunque connesse alla stipula del contratto. La scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto una fornitura soggetta ad IVA, sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

**ART. 17. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Qualunque controversia dovesse insorgere fra le parti relativamente all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, o in qualunque modo a questo connessa, verrà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Pesaro.

ASET SPA

ERNST & YOUNG SPA

Avv. Paolo Reginelli

Dott. Dante Valobra

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa